

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 458 del 15/04/2019

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

RICORSI ALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO PROMOSSI DALL'ASST DELLA VALLE OLONA AVVERSO LE SENTENZE N. 220/2016, 222/2016, 219/2016 E 221/2016 EMESSE DAL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO TEMPI DETERMINATI. PROVVEDIMENTI CONSEQUENTI.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio", con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Letto l'articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a modifica dell'allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l'affermamento dell'Ospedale di Angera all'ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Richiamata la deliberazione n. 944 del 26.9.2016 con la quale è stato disposto di promuovere appello avanti la Corte d'Appello di Milano avverso le sentenze n. 220/2016, 222/2016, 219/2016 e 221/2016 emesse dal Tribunale di Busto Arsizio - Sez. Lavoro, rispettivamente nelle cause n. 389/2015, 390/2015, 391/2015 e 473/2015, che dichiarano la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con i ricorrenti M.T., S.M., P.R. e P.A. e condannano la ex Azienda Ospedaliera di Gallarate a risarcire il danno in ammontare pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per S.M., dieci mensilità per M.T. e P.A. e ad otto mensilità per P.R., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della sentenza al soddisfo, nonché a pagare le spese di lite liquidate in complessivi € 1.800,00 per ciascuna causa oltre spese ed accessori;

Ricordato che con la suddetta deliberazione è stato nominato quale patrocinatore dell'ente nei ricorsi in argomento l'Avv. Stefano Beretta dello studio Trifirò & Partners di Milano;

Dato altresì atto che con la suddetta deliberazione l'ASST ha provveduto a dare esecuzione alle sentenze di cui sopra, liquidando a M.T. e P.A. € 17.696,30 ciascuno (corrispondente a 10 volte l'ultima retribuzione mensile da stipendio tabellare oltre spese legali), a S.M. € 18.279,24 (corrispondente a 12 volte l'ultima retribuzione mensile da stipendio tabellare oltre spese legali) e a P.R. € 14.157,04 (corrispondente a 8 volte l'ultima retribuzione mensile da stipendio tabellare oltre spese legali);

Vista la nota prot. n. 58680 del 10.12.2018 con la quale l'Avv. Beretta ha trasmesso il dispositivo della sentenza n. 2001/2018 emessa nelle cause civili RG n. 1267 – 1268 – 1269 - 1270/2016, con la quale la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma delle sentenze appellate, ha rideterminato il risarcimento del danno in 4,5 mensilità per M.T. e P.A., in 5,5 mensilità per S.M. e in 3,5 mensilità per P.R., condannando ciascun appellato a restituire quanto percepito in eccedenza in esecuzione delle sentenze di primo grado, oltre interessi legali dalla data di avvenuto pagamento, compensando tra le parti un terzo delle spese del grado e condannando l'ASST a pagare agli appellati i restanti due terzi, liquidati, già nella quota, in € 3.200,00, oltre spese generali ed accessori di legge;

Dato atto che con la suddetta comunicazione l'Avv. Beretta ha precisato la necessità di attendere il deposito della sentenza con le motivazioni, al fine di procedere al recupero degli importi dovuti nei confronti delle controparti;

Viste le note pro forma trasmesse dall'Avv. Beretta con nota prot. n. 74 del 2.1.2019 per la liquidazione a saldo delle prestazioni professionali rese nei ricorsi in appello, per importi di € 1.100,00 per M.T. ed € 1.000,00 ciascuno per P.R., S.M. e P.A., oltre 7,5% per spese generali, CPA ed Iva;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Preso atto della motivazione della Sentenza di che trattasi trasmessa dallo Studio Trifirò & Partners e acquisita al prot. n. 7935 del 19.2.2019;

Vista la proposta n. 452/2019 del Responsabile della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, corredata dall'attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio Sanitario ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

facendo propria la proposta n. 452/2019 del Responsabile della S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni:

1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa, di prendere atto della sentenza n. 2001/2018 emessa nelle cause n. 1267 – 1238 – 1269 - 1270/2016, con la quale la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma delle sentenze appellate, ha rideterminato il risarcimento del danno in 4,5 mensilità per P.A. e M.T., in 5,5 mensilità per S.M. e in 3,5 mensilità per P.R., condannando ciascun appellato a restituire quanto percepito in eccedenza in esecuzione delle sentenze di primo grado, oltre interessi legali dalla data di avvenuto pagamento, compensando tra le parti un terzo delle spese del grado e condannando l'ASST a pagare agli appellati i restanti due terzi, liquidati, già nella quota, in € 3.200,00, oltre spese generali ed accessori di legge;

2° - di dare mandato alla S.C. Affari Legali e delle Assicurazioni perché proceda al recupero dalle controparti M.T., S.M., P.R. e P.A. di quanto percepito in eccedenza in esecuzione delle sentenze di primo grado;

3° - di liquidare e pagare agli appellati M.T., S.M., P.R. e P.A. – in esecuzione della sentenza di cui al precedente punto 1) e nella misura dalla stessa liquidata – l'importo complessivo di € 3.827,20 a titolo di rimborso spese legali, fermo restando il preventivo recupero complessivo delle somme dovute dalle controparti di cui al punto 2);

4° - di liquidare e pagare all'Avv. Stefano Beretta dello studio Trifirò & Partners di Milano, a saldo delle prestazioni rese nelle cause di che trattasi, gli importi di €

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

1.500,36 per il ricorso M.T. ed € 1.363,96 per ciascun ricorso S.M., P.R. e P.A. – comprensivi di spese generali al 7,5%, contributo integrativo al 4% ed IVA al 22%, per un importo complessivo di € 5.592,24, precisando che in sede di pagamento verrà effettuata la ritenuta d’acconto prevista dalla normativa vigente;

5° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento al bilancio 2019 come segue:

- € 3.827,20 al conto 202210010 “Fondo rischi cause contenzioso personale dipendente”
- € 5.592,24 al conto 202210020 “Fondo oneri legali”

6° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Paola Giuliani)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell’Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente